



1)  
CR128057/103

TRIBUNALE CIVILE di ROMA

SEZIONE LAVORO IV

Il giudice del lavoro dr. ha emesso  
la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. N.

presso del

dr. quale amministratore  
di sostegno (autorizzato con provvedimento del  
GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE di ROMA - SET. DIST.  
di OSTIA del ) della ditta

(curt. )

u. ) della ditta

(curt. )

(continua)

Suspicendo la riserva di cui alla udienza del  
14.11.13/13, il giudice rileva che la sospetta  
è affetta da sclerosi multipla fin dal 1882  
(come risulta dalla documentazione medica in  
atto) ed è stata riconosciuta inviolabile contabili  
e permanente instabilità lavorativa e connessa  
di assistenza continua non estende in preda di  
compire gli altri pubblici uffici.

2)

Il prototipo di... è stato nominato  
suo amministratore di sostegno ed autorizzato  
espressamente (come documentato in atto) ad  
aprire in via più diretta e agevolata (in nome)  
e per conto delle scritte per tutelare ogni  
sua esigenza di salute e fornire il consenso  
informato in relazione ad interventi di natura  
medica sia ordinaria che straordinaria e  
in particolare alla somministrazione di medicinali  
per terapia genica e cellulari e di cellule  
steminali secondo il protocollo.

- 2) presso la struttura

Risulta depositato in atto (doc. n. 5) il  
certificato del medico curante del POLICLINICO  
prof.

che pressiva con assoluta urgenza il suddetto  
trattamento e attesta che la signorina  
non può trarre giovamento da alcuna terapia  
farmacologica o dal trattamento di midollo osseo.  
Lo stesso medico ha confermato di persona in  
naturam che la paziente è stata sottoposta ai  
trattamenti medici previsti per la patologia di  
cui è affetta, che però ormai sono diversi.

3)

ineffici, date la progressiva insostenibilità delle patologie e pertanto ogni impegno medico ha ritenuto, perché ci sono stati ~~più~~ altri pensati che hanno fatto giungere del Tettamento di cellule, secondo il protocollo di preservazione terapie "come un'ultima possibilità".

Ritengo il fine che esiste il pericolo in mare, emergendo le ragioni di provvedere anche solo per tentare di arginare l'avanzata di una situazione più compromessa in via avvenuta a causa delle documentate attuali condizioni di salute della signora.

Quanto al funz. doni inviati, queste possono pur conagire della esistenza di un silenzio contesto-piagendosi in ambito normale sulle prestazioni estremo, rischia che da esso sia assistito e che la istanza controllare sia accettabile.

L'impegnante normativo delle materie trova un primo riferimento nell'autorità nel D.M.

5/12/06 n. 15519 (D.M. TURCO - FAHO n. 10 utilizzando di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica ed di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie).

per le produzioni di tali medicinali) -  
L'est. 1, c. 1, del suddetto D.M. consente  
l'impiego di medicinali per troppe penose  
e dolorose somatiche su soggetti pacienti, in  
mancanza di valide alternative terapeutiche  
e al di fuori di sperimentazioni cliniche, nei  
caso di malattie che pongono il paziente in  
pericolo di vita o di gravare danni alla  
salute, nach cui resi di provare peraltro  
a rapida prestazione, sotto la responsabilità  
del medico prescrittore e, più presto comunque  
qualità del medicinale, sotto la responsabilità  
del direttore del laboratorio di produzione di tali  
medicinali.

La situazione delle circostanze tipiche  
nella in tali prescritti, come dimostrato dalla  
evoluzione delle due malattie documentata in  
atti, nello stato - come anticipato dal  
medico curante - dove disponibili con affidabili  
idonee anche solo ad rallentamento del progresso  
della malattia. Per contro esistono evidenze  
empiriche - sistematiche anche da uno studio del  
mondo scientifico - a sostegno delle possibilità  
di ottenimento alcune a livello individuale di  
gravi risultati positive nel trattamento della

5)

fatto per patologie, che viene richiesta in questo  
caso, come si evince anche dalla questione  
medica risposta alla ... a prodotto  
in otti.

Siamo quindi di fronte alla esistenza di  
meraviglia di valide alternative terapeutiche,  
di estrema gravità della patologia e rapido  
progressivo, e inoltre è documentata la assun=

zione di responsabilità dei fasti del medico  
rispettivo. Non vi è dubbio forse che la  
esistenza del consenso informato. Infatti la  
disposizione vigente (in base al comunitario disposto  
dell'art. 104 c.c. e dell'art. 6 delle CONVENZIONE  
di OVIEDO ratificata in ITALIA dalla l. 145/01)  
consente nel caso di persone che per infirmità  
psichica o fisica sia impossibile o preferibile  
il proprio consenso si trattamenti devitari, la  
nomina di un amministratore di sostegno, come  
è avvenuto nel caso in esame, che ha esiste=

ne degli otti, e cui lo stesso non sia in grado  
di prendere direttamente. Inoltre la volontà  
della signorina di sottoscrivere e firmare  
di una confessionale e alla somministrazione  
di cellule secche al protocollo  
è stata accettata dal medico tutore di OSTIA,

(6)

come documentato in atti:

Quanto alle mancanza del represso formale del pronostico del CONTAO ETICO, questa non è ostacolo, almeno in questo senso contabile, e il fatto ex art. 6 del D.L.G.S. 26/6/2003 n. 211, potrà essere sopravvinto (in via d'urgenza come ha già deciso in casi analoghi la giurisdizione). Pertanto, se fin dall'incontro dell'funz. beni inizierà ad tenersi sostanziali i repressi previsti dal D.M. 25510/06 e cioè il consenso informato; la prefazione del medico; la richiesta del trattamento presso manutenzione pubblica (come appunto l'

); lo inserimento di terapia idonea per la patologia da cui la ricerca è effetto (come intuito dal medico).

Dal resto si è in presenza di un di tipo compassionale, con principale finalità di salvare, che possono essere intepretate in determinate circostanze, nel rispetto appunto dei repressi richiesti dal D.M. citato. Si tratta di trattamenti dettati da considerazioni di pietas e circoscrizioni a casi singoli.

Si ritiene che tale disciplina, sulle linee di base comprensibili, debba trovarsi applicazione nonostante

le norme introdotte dal cd. DECRETO BALNUCCI  
 e cioè il D.L. 25/3/03 n. 24 con cui modi-  
 ficanvi in legge l. 5/13 n. 57, che consente  
 il trattamento a base di cellule staminali  
 mesenchimali unicamente a favore di pa-  
 pacuti: se però i trattamenti sono stati eseguiti  
 anteriormente alla data di entrata in vigore  
 del decreto (27/2/03)

Ma anche se si ritiene che la disciplina normativa  
 da ultimo richiamata (l. 57/13) risulta incom-  
 pleta rispetto al D.M. 5/11/06 in forza del  
 principio di spiegabilità (avendo la sopra menzionata  
 disciplina fatto di legge ed essere diretta a dia-  
 plinare solo specifico l'uso dei medicinali per tra-  
 pie avanzate a base di cellule staminali mesen-  
 chimali) e pertanto si escludesse la possibilità  
 di applicarvelo caso di spiegare il D.M. del 2006,  
 nonchiammo il ricorso in esame appena esplainede-  
 scripibile.

In estrema sintesi il legislatore con la l. 57/13  
 ha stabilito che è consentito l'uso di un protocollo  
 di sperimentazione clinica di 18 mesi sull'impiego  
 di medicinali per trapianti avanzate a base di  
 cellule staminali mesenchimali, da condurre nel  
 secondo delle indicate indicazioni specifiche contro-

metà del comma 2 bis dell'art. 2, sbarazzando anche le massive risorse economiche; ha consentito anche alle strutture pubbliche in cui erano state avviate trattamenti su singoli pazienti, prima dell'entrata in vigore del doppio legge, di compiere i trattamenti stessi; ha consentito che si considerino assieme anche i trattamenti in rebus, cioè ci può essere stato praticato, presso strutture pubbliche, o il prelievo del paziente e da dove naturalmente di cellule destinate all'uso terapeutico e quindi che siano già stati ordinati dalle autorità giudicanti.

Oltre tal normativa detta, purtroppo sotto il profilo della costituzionalità in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, infatti la CORTE COSTITUZIONALE è già stata investita delle relative questioni di costituzionalità. Tuttavia la commissione o la esclusione del paziente rispetto ai trattamenti secondo il cod. protocollo, vengono fondate su criteri del tutto avulsi dalle condizioni di salute del paziente, fondarsi riferiscono ad un mero dato cronologico o all'estate di iniziative giudicante più definite in via centrale. E vero che la disposizione tiene conto di un

8)

9)

principio - largamente seguito nei servizi e  
anche di buon uso - per cui un trattamento  
d'ambiente avviato, che non abbia provocato previ  
effetti collaterali, non dovrà essere interrotto -  
ma è vero anche che se l'intento dichiarato  
dal legislatore di imporre (v. "classi trasportatori")  
è quello di non deludere le aspettative e le  
sfrenate di quanti si trovino nelle condizioni  
di vivere o di esistere fornendo certi effetti  
da meleltie che oggi non hanno più efficacia  
tropicie violenze e ancora meno una prospettiva  
di guerigione, è evidente che la necessità di  
far fronte ad uno "stato di grave aggravo"  
degli intangibili che spesso di ottenere dalla  
meleltie con effetti ... puri benefici di  
per le gravissime malattie di cui si discute  
non possono essere effetti dell'impiego di  
medicinali più antinerti o spremendebili  
(come si legge nella nota illustrativa dello  
articolo 1 del D.L. n. 26/13) esiste anche  
per coloro che - per i motivi più disparati -  
non hanno ancora intrapreso il percorso terapeutico,  
per esempio in favore delle antineoplastiche del  
cancro e non hanno ancora ottenuto un provvedimento  
finalizzato.

10)

se puochi la "spesa" costituisce violazione  
fondamentale normativa ai fini dell'accesso alle  
terapie e costituisce in sostanza uno� giusto  
licenziare per bypassare le rigidezze del D.M.

5/12/06 e i diritti fatti delle ordinanze ALFA  
15/5/2011 e 28/11/12, ormai entrate che  
la sopracitata norma normativa del 2013,  
ponendo di fatto una irragionevole discriminazione  
tra i confronti dei morbi per i quali  
chiedono di poter accedere alle cure compre-  
nsive di cui si discute.

In sostanza, appena dal tutto irragionevole  
limitare il diritto alla "spesa" e coloro  
che hanno già iniziato a ricevere il trattamento

(ma dove l'esperienza anche i soli  
che pagheranno pure il prezzo di quelle  
dal paziente o dal donatore) fu avuto  
richiesto prima dell'admissione dell'ALFA  
o che hanno ottenuto due anni favoriti dalla  
autonoma giurisdizione e negati invece lo stesso  
diritto alle medesime spese a coloro che  
egualmente offrono delle stesse malattie non  
curabili, per una casualità di sono rivolti

all' anche quando dopo la  
emissione dell'ordinanza dell'ALFA o che sono

14)

visti i rigetti del giudice la stessa domanda  
considere di essere al tettemente.

Conseguentemente non può manifestamente  
infondato ritenerne impotente (e quindi lesivo)  
il principio di unigenitoria ex art. 3 (est) subordinando  
il concetto pedimentale del diritto fondato  
sui diritti alle deute alla sostanza di rapporti  
che nulla hanno con la fine comune salute del  
soggetto.

Si osserva infatti che le norme poste dall'ordinamento  
dicono essenzialmente interpretare nello  
sviluppo rispetto al principio fondamentale di  
cui all'art. 32 (est) che tutela la salute come  
fondamentale diritto dell'individuo.

Tuttavia sempre alle linee dell'art. 32 (est).

può essere disapplicato il provvedimento dell'A.I.F.A.  
15/5/12 con il quale è stato vietato di effettuare  
pratiche, trasporti, manipolazioni, culture e somministrazioni di  
materie prime umane presso l'ATENEA.

OSSERVANDO comunque (provvedimento) finalità  
impostate dall'ATENEA presso il T.R., anche  
in ragione del fatto che l'esigenza che ha  
presunto il diritto, come avviene anche da  
altri TRIBUNALI investiti in via di legge di  
prestazioni analoghe, è stata impostata come su.

11)

passe le parti comuni fare in otto delle  
demonstrazioni, trattenderci invece di esse  
comprendere.

Per fronteggiare la fattispecie la tutela  
effettiva del diritto alla salute delle parti  
momentaneamente necessarie prende ad uno  
interpretazione costituzionalmente orientata dello  
strumento <sup>in vigore</sup> introdotto <sup>in vigore</sup> dalla D.L. 24 aprile 2003.

Come è noto l'art. 32, c. 1, GST. stabilisce  
tutela alla salute come fondamentale diritto dello  
individuo, costituendo una norma imminente  
tuttavia fronte.

Nella fase <sup>del resto</sup> contestuale al fine di controllare il  
veritiero accettato dal controllo di costituzionalità  
delle leggi (attribuito ad un) apposito  
tribunale costituzionale (con il principio di  
effettività della tutela primordiale, <sup>è possibile</sup>  
sviluppi norme che, prendendo gli interessi in gioco,  
lo richiedono, una buona limitata di controllo  
diffuso delle costituzionalità che consenta la  
corrispondenza del procedimento controllante  
fondato sul giudizio di costituzionalità, chi  
più è stato richiesto in riferimento alle  
disposizioni normative più esaminate.

In conclusione, sulla scorta della domanda rivolto-

43)

risuoi fatti di cura, proprie del procedimento centrale, si ritiene preminente, nel bilanciamento degli opposti interessi, pur se appurata dal parere del Comitato etico in via di urgenti, il diritto alla cura con passione e con rispetto delle parti vicentine, quale componente del più ampio e costituzionalmente tutelato diritto alla salute.

le complessità e delicatezze delle funzioni trattate e l'impossibile contrasto giurisprudenziale esistente in materia, induce a compiere integralmente tutte le parti la spesa di ditta

100

acquista il viaggio e ordine alla AZIENDA

OSEDA MERA

domination off. 5/10

il trattamento con cellule steminali secondarie.

il protocollo concordato tra

2. presia acquisitionis in vita

d'impresa del personale del COMITATO ETICO ex

ent 6 DLS 26/6/03 u. 211. sel rapporto favoriscono

tra benefici ipotetibili e rischi percepibili del

trattamento nelle particolari condizioni delle periferie

Consegnate la parte di specie del giudizio.

Rowe 18 | 11 | 13

## The choice